



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1241  
Del 17 SET, 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra D.G.R. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 1.938,29.
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

la Sig.ra D.G.R. (matric. 2703479) – ex dipendente a tempo indeterminato – collocata in quiescenza in data 01/01/2019, con istanza dell'08/01/2019 ha chiesto la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**Rilevato** che la Sig.ra D.G.R. alla data del 31/12/2018 aveva un residuo ferie di gg. 23 (ventitrè) relative all'anno 2018 come si evince dalla nota prot. n.202697 dell'01/08/2019 della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero di Corato (BA);

**Accertato:**

- che nella suddetta nota il Direttore Amministrativo del citato Presidio Ospedaliero ha specificato che la Sig.ra D.G.R. è stata assente per infortunio dal 15/11/2018 fino al 27/12/2018;
- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie da parte della Sig.ra D.G.R. è dipesa, quindi, da un periodo di assenza per infortunio;

**Preso atto** che l'art. 33 del C.C.N. L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;


**Preso atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n.40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto";

**Ritenuto**, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 23 (ventitrè) di ferie, relative all'anno 2018 non fruite alla data del collocamento in quiescenza dell'ex dipendente poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà della medesima;


Il Funzionario Istruttore  
Dott.sa Agata Vergari

  
\_\_\_\_\_

Il Dirigente Amministrativo Area Gestione Risorse Umane  
Dott.sa Letizia Veronico

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane  
Dott. Rodolfo Minervini

  
\_\_\_\_\_

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, allal Sig.ra D.G.R. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 23 (ventitrè) di ferie - relative all'anno 2018 - maturate e non fruite alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere** - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore della Sig.ra D.G.R., la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 1.423,33 per monetizzare n. 23 giorni di ferie maturate e non fruito dell'anno 2018;

**di imputare** la spesa complessiva ammontante in €. 1.938,29, comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

€ 1.423,33 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 393,98 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 120,98 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti.

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

**di notificare** l'avvenuta liquidazione all'ex dipendente interessata.

